Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 | **Roma — Mercoledì, 18 luglio** | **Numero 169**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari. . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

S. M. il Re, con decreto del 16 corrente mese, ha accettato le dimissioni dalla carica di ministro segretario di Stato per la marina, rassegnate dall'on. contr'ammiraglio ARTURO TRIANGI, senatore del Regno, e con decreto del successivo giorno 17, ha nominato alla carica suddetta il vice ammiraglio ALBERTO DEL BONO.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1066 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 19 luglio 1914, n. 728, concernente provvedimenti per l'assetto della stazione termale di Salsomaggiore;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 10 gennaio 1915, n. 216;

Visto il Nostro decreto 11 luglio 1915, n. 1106;

Visto il Nostro decreto 31 dicembre 1915, n. 1963;

Visto il Nostro decreto 7 dicembre 1916, n. 1742;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento organico dei RR. stabilimenti termali di Salsomaggiore, firmato, di ordine Nostro, dal ministro proponente in sostituzione del regolamento approvato con R. decreto 10 gennaio 1915, n. 216.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

REGOLAMENTO ORGANICO
dei RR. stabilimenti termali di Salsomaggiore.

Art. 1.

Denominazione dell'Azienda.

Gli stabilimenti balneari di proprietà demaniale in Salsomaggiore, unitamente con le relative industrie accessorie, sono esercitati in gestione diretta dallo Stato, sotto la denominazione di « Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore ». Tale gestione è posta alla immediata dipendenza del Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio), e si esplica in conformità di quanto stabilisce il presente regolamento.

Art. 2.

Organi direttivi della gestione.

La gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore è affidata a un direttore, residente presso gli Stabilimenti stessi, e si

svolge sotto la vigilanza e con l'intervento di uno speciale Consiglio tecnico amministrativo, in conformità delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 3.

Consiglio tecnico-amministrativo di vigilanza.

Il Consiglio tecnico-amministrativo di vigilanza è costituito:

del direttore generale del Demanio;

del direttore generale della Sanità pubblica;

di un rappresentante del ministro del tesoro, designato da questo fra i funzionari del suo Ministero, di grado non inferiore a quello di capo di divisione;

di altri due membri a scelta del ministro delle finanze, i quali dureranno in carica per un biennio e potranno essere riconfermati;

di un funzionario amministrativo del Ministero delle finanze con attribuzioni di segretario, ma senza diritto di voto.

Le nomine, le conferme, le sostituzioni dei componenti il Consiglio e la designazione del suo presidente sono fatte mediante decreto del ministro delle finanze.

La sede del Consiglio è presso il Ministero delle finanze; esso però può tenere le sue adunanze a Salsomaggiore o altrove, quando ciò ritenga necessario: come pure può delegare l'adempimento di speciali incarichi ad uno o più dei propri componenti.

A ciascun componente il Consiglio spetta un compenso di lire dieci per ogni adunanza alla quale prenda parte: tale compenso è corrisposto in misura doppia per le adunanze tenute fuori di Roma.

Quando l'opera del Consiglio o dei suoi delegati si svolga fuori di Roma, sono da corrispondere, anche a ciascun partecipante che non sia funzionario dello Stato, le indennità di viaggio e di soggiorno, nella misura pari a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per le missioni dei funzionari di grado più elevato.

È in facoltà del Consiglio di stabilire norme per il proprio funzionamento interno, in quanto non contrastino con le prescrizioni contenute nel presente regolamento. Tali norme debbono essere approvate dal ministro delle finanze.

Art. 4.

Deliberazioni del Consiglio di vigilanza.

Il Consiglio di vigilanza è convocato ad iniziativa del suo presidente, oppure a richiesta del ministro delle finanze.

Delle discussioni e delle deliberazioni del Consiglio deve constare da processi verbali stesi dal segretario, e che, approvati dagli intervenuti e firmati dal presidente, saranno conservati dal segretario stesso.

Per la validità delle adunanze e delle votazioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri, e le deliberazioni sono efficaci soltanto se abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Quando il presidente, designato secondo l'art. 3 del presente regolamento, non possa intervenire a qualche adunanza o debba assentarsene, la presidenza è assunta temporaneamente dal più anziano di grado fra i funzionari che fanno parte del Consiglio.

È in facoltà del presidente di delegare ad uno dei consiglieri la firma in sua vece della corrispondenza avente carattere di ordinaria amministrazione e dei provvedimenti in genere che siano conseguenza o esplicazione di deliberazioni regolarmente prese e divenute esecutorie, oppure costituiscano mere formalità del servizio contabile e di quello di cassa.

Il Consiglio può in particolari casi ricorrere alla consulenza o al sussidio di persone, di uffici o di enti che diano affidamento di speciale competenza: può del pari chiamare alle proprie adunanze il direttore dell'azienda ogni qualvolta ne riconosca l'opportunità.

Art. 5.

Comunicazione delle deliberazioni al ministro.

I processi verbali delle adunanze del Consiglio di vigilanza sono comunicati subito al ministro delle finanze, e le deliberazioni in essi contenute sono esecutorie, anche senza espressa approvazione cinque giorni dopo tale comunicazione; salvo al ministro la facoltà di sospenderne l'esecuzione o di renderle inefficaci con suo decreto, non soltanto entro il suddetto termine, ma anche posteriormente, purchè prima della loro attuazione.

È però necessaria l'espressa autorizzazione del ministro, affinchè si rendano esecutorie:

a) le deliberazioni del Consiglio che impegnino il bilancio dell'azienda oltre l'esercizio finanziario in corso;

b) le deliberazioni del Consiglio riguardanti la stipulazione di contratti mediante licitazione privata per opere, servizi o provviste di importo superiore alle L. 60.000;

c) le deliberazioni del Consiglio riguardanti la esecuzione a trattativa privata o ad economia di opere, servizi o provviste per importo superiore a L. 30.000.

Art. 6.

Attribuzioni del Consiglio di vigilanza.

Spetta principalmente al Consiglio di vigilanza:

1° stabilire le norme per l'ordinamento pratico e l'esercizio dei singoli rami industriali e commerciali e dei vari servizi dell'azienda;

2° deliberare e presentare al ministro delle finanze:

a) entro il 30 settembre di ciascun anno lo stato di previsione per l'anno di gestione successivo;

b) entro il 31 maggio di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno di gestione precedente;

3° deliberare su proposta del direttore dell'azienda la ripartizione dei fondi stanziati in bilancio, le eventuali loro variazioni ed i prelevamenti per spese maggiori o impreviste;

4° approvare i progetti per lavori ed acquisti di qualsivoglia natura ed importo, che non siano espressamente lasciati alla competenza esclusiva del direttore;

5° approvare i contratti comunque stipulati e per qualsiasi importo, salvo quanto è previsto all'art. 8, n. 5;

6° pronunciarsi sulla convenienza di intraprendere qualsiasi lite attiva e di proporre o accettare transazioni, sentito però sempre il parere dell'avvocatura erariale quando il valore della controversia supera le L. 5000; autorizzare inoltre caso per caso la prosecuzione delle liti tanto attive quanto passive negli ulteriori gradi di giudizio;

7° autorizzare e approvare le convenzioni per servitù temporanee attive o passive e per concessioni di qualsiasi specie, aventi durata superiore ad un anno, che interessino l'esercizio o la consistenza dell'azienda;

8° formulare e sottoporre al preventivo nulla osta del ministro delle finanze le proposte di miglioramento e di sistemazione che implichino aumento o diminuzione del patrimonio dell'azienda, o in qualsiasi modo ne alterino la consistenza di fatto, per un importo superiore alle 30,000 lire;

9° esercitare le attribuzioni di Consiglio di disciplina nei riguardi del personale, ferme restando le facoltà del direttore di cui al successivo art. 10;

10° determinare le tariffe di cura e i prezzi di vendita dei prodotti dell'azienda.

Il Consiglio è inoltre tenuto ad esaminare e a riferire in merito a qualsiasi questione che - nell'interesse dell'azienda - sia ad esso sottoposta dal ministro delle finanze: del pari è tenuto a deliberare su tutte le proposte che ad iniziativa del proprio presidente o di alcuno dei consiglieri o del direttore dell'azienda gli vengano deferite.

Art. 7.

Direttore.

Il direttore dell'azienda è nominato con decreto del ministro delle finanze, in base a concorso per titoli, fra gli aspiranti che comprovino di essere dotati di speciali attitudini e provvisti della necessaria esperienza pratica.

Le norme e le modalità del concorso e le persone degli esaminatori saranno stabilite con provvedimento del ministro delle finanze, sentito il Consiglio tecnico amministrativo di vigilanza.

Il direttore dipende gerarchicamente dal Ministero delle finanze ed è provvisto dell'annuo stipendio di L. 12.000. La sua nomina sarà fatta, pel primo anno, a titolo di esperimento e potrà essere successivamente confermata di triennio in triennio.

L'ufficio del direttore è incompatibile con qualsiasi altro impiego, con l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria, come pure con la carica di amministratore consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza od altra consimile, sia o non sia retribuita, in società costituite a fine di lucro. È pure incompatibile con qualsiasi altra occupazione che, a giudizio del Consiglio di vigilanza, non sia ritenuta conciliabile coi doveri dell'ufficio stesso.

Nel caso che l'esercizio diretto demaniale dei Regi stabilimenti di Salsomaggiore venga per qualsiasi ragione a cessare, ogni obbligazione da parte dello Stato verso il direttore in funzione s'intende senz'altro rescissa e risoluta; ed a quest'ultimo spetterà soltanto un indennizzo di somma pari a sei mesi di stipendio, a meno che non venga assunto dal nuovo esercente. Nessun indennizzo spetterà al direttore nei casi di volontarie dimissioni, o di mancata conferma o comunque di rimozione dal posto occupato.

Per coadiuvare e sostituire in caso di assenza o impedimento il direttore, potrà essere nominato, in conformità delle norme e sotto l'osservanza delle condizioni tutte stabilite nel presente articolo, un vice direttore, provvisto dell'annuo stipendio di L. 6000.

Quando sopravvengano gravi motivi di servizi o di disciplina, riconosciuti tali dal Consiglio di vigilanza, il ministro delle finanze con proprio decreto ha facoltà di rimuovere senz'altro il direttore e il vice direttore dal rispettivo ufficio. Il provvedimento è insindacabile.

Art. 8.

Attribuzioni del direttore dell'azienda.

Il direttore è responsabile di tutto l'andamento dell'azienda ed ha alla sua immediata dipendenza il personale addettovi in conformità del presente regolamento e delle norme ed istruzioni che saranno dettate per la sua applicazione, salvo la competenza e le attribuzioni riservate al Consiglio di vigilanza.

In particolare il direttore:

1° compila e presenta al Consiglio di vigilanza entro il 15 agosto di ciascun anno, il progetto dello stato di previsione per l'esercizio dell'azienda nell'anno di gestione successivo; ed entro il 15 marzo di ciascun anno il progetto del conto consuntivo dell'anno di gestione precedente, accompagnando l'uno e l'altro con relazione motivata e documenti illustrativi;

2° ordina le spese previste, nei limiti del bilancio approvato e in conformità della ripartizione o delle maggiori assegnazioni di fondi deliberate dal Consiglio di vigilanza, ed emette gli ordini di incasso e di pagamento;

3° firma tutta la corrispondenza dell'azienda sia in rapporto al Ministero delle finanze e agli altri uffici pubblici, sia in rapporto ai privati;

4° invia ogni decade al Ministero lo specchio delle entrate col confronto dell'anno precedente, e la situazione di cassa;

5° delibera i progetti di lavori di manutenzione da compiersi in economia diretta o a cottimo, per importi non eccedenti le lire 5000, e ne dispone l'esecuzione; nei limiti della stessa somma provvede agli acquisti ad economia;

6° concorda e approva le convenzioni per servitù o per concessioni temporanee che non siano deferite al Consiglio di vigilanza;

7° ha la rappresentanza giuridica dell'azienda in giudizio e può compiere atti conservativi riferendone immediatamente al Consiglio di vigilanza;

8° presenta mensilmente al Consiglio di vigilanza un rapporto sintetico sull'andamento della gestione, sui lavori compiuti e i provvedimenti adottati e sui bisogni prevedibili per i mesi successivi;

9° dà esecuzione ai deliberati del Consiglio di vigilanza, e rassegna al medesimo motivate proposte su quanto, indipendentemente dall'ordinario esercizio, riconosca utile per il miglioramento dell'azienda.

Gl'impegni comunque assunti dal direttore non possono in alcun caso eccedere la durata dell'esercizio in corso.

Nei casi d'urgenza, o quando sia necessario garentire la continuità o la sicurezza dell'esercizio, il direttore promuove dal Consiglio di vigilanza l'autorizzazione ad intraprendere immediatamente lavori o provviste, in pendenza dell'approvazione dei relativi progetti o contratti.

Art. 9.

Personale amministrativo e tecnico.

Con decreto del ministro delle finanze, sentito il Consiglio di vigilanza, sarà stabilito il quadro organico del personale amministrativo e tecnico dell'azienda.

Con lo stesso decreto, sentito il Consiglio di vigilanza, saranno inoltre approvate le norme per la nomina, il trattamento economico e la disciplina di detto personale.

I provvedimenti dettati in esecuzione del presente articolo possono essere successivamente modificati in tutto o in parte, osservate le forme e le procedure anzi prescritte.

Art. 10.

Personale subalterno, di servizio e operaio.

Il personale subalterno, di servizio e operaio, è assunto e licenziato con provvedimenti del direttore dell'azienda, nei limiti e in conformità dei criteri generali che saranno determinati, secondo i bisogni, dal Consiglio di vigilanza.

Lo stesso Consiglio stabilirà le norme pel trattamento economico e la disciplina di detto personale, per la sua iscrizione presso la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, e, in quanto sia necessario, per la sua assicurazione ai termini della legge 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni sul lavoro.

Tali norme saranno esecutive appena abbiano conseguito il consenso da parte del ministro delle finanze.

Art. 11.

Consulenza legale — Gratuito patrocinio.

Per la consulenza legale dell'azienda e per la sua difesa in giudizio rimane ferma l'ordinaria competenza delle avvocature erariali. All'azienda è applicabile il trattamento stabilito dalle leggi organiche delle tasse sugli affari per le altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 12.

Contabilità dell'azienda.

Le prescrizioni per la contabilità dell'azienda saranno stabilite, su proposta del Consiglio di vigilanza, mediante speciali istruzioni da approvare con decreto del ministro delle finanze sentito il ministro del tesoro, seguendo i criteri fondamentali indicati nel presente regolamento, al fine:

a) di far risultare che la gestione si svolge regolarmente tanto nei riguardi finanziari quanto in quelli economico-patrimoniali;

b) di allibrare costantemente, in corrispondenza col bilancio di previsione, le entrate e le spese nei distinti stadi di accertamento, riscossione e versamento le prime, di impegno, liquidazione e pagamento le seconde;

c) di tenere in evidenza la consistenza patrimoniale e le relative variazioni:

d) di eseguire mediante opportuni conti analitici la situazione di dare e avere, rispetto all'azienda, dei contabili aventi maneggio di denaro o di equivalenti, degli agenti consegnatari di prodotti o di materiali, dei corrispondenti;

e) di provvedere gli elementi tutti necessari alla compilazione del conto consuntivo;

f) di stabilire le modalità di percezione delle entrate e di erogazione delle spese, e le cautele relative;

g) di organizzare le funzioni di riscontro interno dell'azienda.

Art. 13.

Inventario.

Tutti i beni di natura immobiliare e mobiliare pertinenti all'azienda, all'atto della sua costituzione secondo il presente regolamento, debbono essere analiticamente descritti, classificati e valutati in apposito inventario, distinto e indipendente a tutti gli effetti dalle scritture di consistenza tenute dall'Intendenza di finanza di Parma.

Nell'inventario saranno del pari elencate le passività gravanti l'azienda.

Copia dell'inventario così compilato sarà rimessa tanto al Ministero delle finanze quanto al Ministero del tesoro e alla Corte dei conti.

Gli aumenti, le diminuzioni, le trasformazioni che avverranno successivamente nel valore e nella consistenza attiva o passiva del patrimonio dell'azienda saranno mano a mano annotati nell'inventario, così che questo possa sempre presentare l'esatta situazione del patrimonio stesso. Le situazioni patrimoniali accertate alla chiusura di ciascun esercizio saranno comunicate al Ministero del tesoro, per quanto riflette il conto generale del patrimonio dello Stato.

I beni mobili saranno affidati ad agenti responsabili; nell'inventario dovrà farsi espressa menzione dei relativi consegnatari, i quali saranno tenuti a presentare una situazione trimestrale di carico e di scarico, debitamente documentata, e compilata secondo i criteri stabiliti con l'art. 31 del regolamento 4 maggio 1885 sulla contabilità generale dello Stato.

Alla fine di ogni anno d'esercizio, alle attività immobiliari e mobiliari risultanti dall'inventario potranno essere applicati quei coefficienti di svalutazione o deperimento, che il Consiglio di vigilanza, su proposta del direttore, riterrà giustificati.

Art. 14.

Bilancio di previsione e conto consuntivo.

L'esercizio annuale dell'azienda a tutti gli effetti amministrativi e contabili decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio di previsione dell'azienda, da presentare al Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, deve riguardare le entrate e le uscite di denaro, reali o figurative, che ritengonsi attendibili durante l'esercizio, in guisa da costituire la base del servizio di cassa e della contabilità finanziaria.

La classificazione delle entrate e delle uscite sarà stabilita con le disposte istruzioni. Nella parte passiva del bilancio dovranno però comprendersi appositi capitoli:

a) per un congruo stanziamento relativo a maggiori spese ed impreviste;

b) per annualità di ammortamento delle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti, giusta l'art. 3 della legge 19 luglio 1914, n. 728;

c) pel pagamento delle imposte erariali e delle sovrimposte gravanti il patrimonio dell'azienda;

d) per la costituzione del fondo di riserva di cui al successivo art. 15;

e) per l'eventuale escomputo del debito verso il tesoro, ai termini dell'art. 4 della sovracitata legge.

Alla chiusura di ogni esercizio sarà compilato il conto consuntivo da presentare al Parlamento in allegato al rendiconto generale dello Stato. Il conto consuntivo deve essere reso in forma tale che trovi perfetta corrispondenza con quella dei bilanci, ed oltre il confronto fra le previsioni e gli accertamenti dell'anno deve comprendere:

a) il conto patrimoniale;

b) il conto di cassa;

c) la situazione delle somme rimaste da riscuotere o da pagare al 31 dicembre in dipendenza tanto dell'esercizio che si chiude quanto degli esercizi antecedenti;

d) la situazione del fondo di riserva;

e) il conto delle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti, e dei relativi ammortamenti;

f) la ripartizione ed assegnazione dei proventi netti di esercizio, ai termini della legge 19 luglio 1914, n. 728, e del presente regolamento.

Art. 15.

Fondo di riserva.

Mediante assegnazioni annue del 3 per cento sui prodotti lordi, da prelevarsi alla fine di ogni esercizio sui proventi dell'azienda e da depositare in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti, sarà costituito il fondo di riserva dell'azienda.

Il Consiglio tecnico amministrativo di vigilanza potrà autorizzare l'investimento di tutto o di parte del detto fondo in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e in buoni del tesoro.

Agli effetti delle risultanze finanziarie della gestione e della determinazione dei proventi netti di gestione, pei fini di cui agli articoli 3 e 4 della legge 19 luglio 1914, n. 728, l'assegnazione della quota annuale al fondo di riserva sarà considerata come passività ordinaria dell'esercizio.

Il fondo di riserva può essere erogato mediante prelevamenti, a richiesta del ministro delle finanze, su motivata proposta del Consiglio di vigilanza, soltanto per fronteggiare perdite effettive dell'esercizio che importino disavanzo nelle risultanze del conto consuntivo, o per sopperire ad esigenze eccezionali che sempre ed esclusivamente riguardino la gestione dell'azienda.

Le somme prelevate saranno versate all'azienda nei modi da prescriversi con le istruzioni contabili.

Art. 16.

Anticipazioni della Cassa depositi e prestiti.

Le somme che su richiesta del Ministero delle finanze, sentito il Consiglio di vigilanza dell'azienza, debbono a misura del bisogno essere anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per i fini e nei limiti previsti dall'art. 3 della legge 19 luglio 1914, n. 728, figureranno nel bilancio dell'azienda tanto nella parte attiva quanto in quella passiva, nella categoria « movimento di capitali » e non potranno essere erogate che per incrementi patrimoniali, in base a voto motivato e documentato del Consiglio di vigilanza, approvato dal ministro delle finanze.

Il prelevamento parziale o totale di dette somme avverrà mediante ordinativi del direttore dell'azienda controfirmati dal presidente del Consiglio di vigilanza. Detti ordinativi saranno dal direttore sotto la propria responsabilità resi esigibili dagli aventi diritto.

Art. 17.

Entrate e spese — Servizio di cassa.

Le entrate giornalmente percette in numerario e i valori in qualunque modo introitati debbono essere concentrati nella Cassa dei depositi e prestiti la quale assume gratuitamente il servizio di cassa e di custodia dei titoli di proprietà dell'azienda.

È in facoltà del Consiglio di vigilanza di affidare all'ufficio postale del luogo o, mediante apposita convenzione, ad una banca o ad altro Istituto consimile di notoria solidità che abbia stabile sede in Salsomaggiore ed offra efficaci garanzie, il servizio complementare di cassa per conto dell'azienda, in quei modi che stimerà conveniente.

Le spese di esercizio dell'azienda sono sostenute, nei limiti previsti dal bilancio, con i proventi dell'esercizio stesso, o in via eccezionale, mediante erogazioni sul fondo di riserva secondo le speciali istruzioni che saranno stabilite.

Con le stesse istruzioni saranno stabilite anche le modalità pel prelevamento delle somme depositate in conto corrente presso la Cassa dei depositi e prestiti e pel pagamento diretto ai creditori.

Oltre la vigilanza immediata e continua che spetta al direttore sul maneggio di fondi, di valori e di materie, il presidente del Consiglio di vigilanza compirà o farà compiere da persona di sua fidu-

cia, munita di volta in volta di apposito mandato, saltuarie verifiche. L'esito di tali verifiche formerà oggetto di rapporto al Consiglio per gli eventuali provvedimenti.

Nei casi legalmente permessi, qualunque atto inteso a trattenere od impedire il pagamento di somme dovute dall'azienda a terzi, deve essere notificato nei modi di rito al direttore, cui spetta impartire le conseguenti disposizioni all'agente incaricato del pagamento.

Tranne la mensualità di stipendio, nessuna somma può essere resa esigibile dal direttore a favore di sè stesso. Per le competenze di altra natura che siano liquidate a favore del direttore, il titolo di pagamento deve essere controfirmato dal presidente del Consiglio di vigilanza.

Art. 18.

Contratti e lavori.

I contratti da stipularsi dall'azienda, pei quali derivino entrate o spese nei riguardi dell'azienda stessa o abbiano carattere transattivo, non sono soggetti alle disposizioni contenute negli articoli 9, 10, 12, 14, 15 e 16 della legge di contabilità generale dello Stato, negli articoli 44 e 63 del relativo regolamento e nell'art. 30 della legge 17 luglio 1910, n. 511.

È ammessa la stipulazione di contratti mediante licitazione o trattativa privata, e la esecuzione di lavori, servizi o provviste ad economia, ogni qualvolta il Consiglio di vigilanza ne riconosca la necessità o la convenienza, salva l'autorizzazione del ministro giusta il precedente art. 5.

Nel caso si ricorra all'aggiudicazione per pubblici incanti le operazioni ne sono presiedute dal direttore dell'azienda o da chi lo sostituisce; le modalità ed i termini relativi sono quelli stessi stabiliti dal vigente regolamento di contabilità generale dello Stato.

Il direttore o chi lo sostituisce interviene a rappresentare la azienda nella stipulazione di qualsiasi contratto.

Gli atti in forma pubblica amministrativa sono ricevuti dal funzionario dell'Intendenza di finanza di Parma all'uopo delegato; è però in facoltà del ministro delle finanze affidare con suo decreto tale compito ad un impiegato dell'azienda, per tutti gli effetti di cui all'art. 104 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Circa la preparazione tecnica e la esecuzione dei progetti di lavori da compiere nell'interesse dell'azienda e circa i relativi collaudi, sono applicabili, compatibilmente con la speciale organizzazione dell'azienda stessa, le norme generali riguardanti le opere che si eseguiscono per conto dello Stato.

Tuttavia è in facoltà del Consiglio di vigilanza di derogare allo articolo 67 del regolamento 4 maggio 1885 sulla contabilità generale dello Stato, e di non sottoporre alla preventiva revisione del Ministero dei lavori pubblici i progetti di opere il cui importo complessivo non superi le 30.000 lire; come pure di autorizzare senza altro, nel corso di qualsiasi lavoro, le eventuali variazioni ed addizioni al progetto relativo e di stabilire nuovi prezzi non previsti in contratto, purchè non ne derivi una maggiore spesa che ecceda un quinto dell'importo complessivo dell'opera in esecuzione.

Art. 19.

Responsabilità.

Il riscontro della Corte dei conti sugli atti e provvedimenti che emanano dall'azienda si esplica esclusivamente in sede di consuntivo.

Il Consiglio di vigilanza e il direttore dell'azienda sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, per l'accertamento delle responsabilità in cui siano rispettivamente incorsi a termini della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato. Sono però esenti da responsabilità quelli fra i componenti il Consiglio che non abbiano preso parte alla deliberazione contestata o abbiano fatto constare nel verbale di adunanza il loro dissenso.

Il direttore, il vice-direttore, tutti gli agenti che hanno maneggio di denaro o valori e i consegnatari di mobili e di materiali debbono prestare cauzione nella misura e nella forma che saranno riconosciute idonee dal Consiglio di vigilanza.

Gli agenti responsabili di danaro, di valori o di mobili e materiali, sono tenuti a sottostare alla decisione che, sulla loro responsabilità, è deferita in sede amministrativa al Consiglio di vigilanza: in forza di tale decisione l'azienda potrà di pien diritto risarcirsi di qualsiasi danno le fosse derivato per causa degli agenti stessi mediante la cauzione prestata dai singoli responsabili: e ciò senza pregiudizio di ogni altra azione possa spettare all'azienda in sede giudiziaria.

Art. 20.

Gli impiegati ed i salariati dell'azienda non hanno qualità nè di funzionari, nè di agenti dello Stato.

Art. 21.

Ordinamento igienico-sanitario.

All'ordinamento igienico-sanitario dell'azienda sarà provveduto mediante speciale regolamento da prepararsi per cura del Consiglio di vigilanza, che diverrà esecutivo solo quando abbia riportato il voto favorevole del Consiglio superiore di sanità.

Art. 22.

Cure per i poveri.

Tutte indistintamente le concessioni e le consuetudini ora in vigore per l'ammissione alle cure gratuite e a quelle a prezzo ridotto, si intendono abrogate. Spetta al Consiglio di vigilanza disciplinare *ex-novo* questa materia, in armonia col pubblico interesse e con le esigenze dell'ordinamento igienico-sanitario di cui nel precedente articolo.

Art. 23.

Disposizioni transitorie.

Per l'attuazione del 1° comma dell'art. 14 l'esercizio 1916-917 sarà di 18 mesi, includendovi anche il semestre 1° luglio-31 dicembre 1917.

In conseguenza saranno introdotte le necessarie variazioni negli stati di previsione delle entrate e delle spese dell'azienda già compilati tanto per il 1916-917 quanto per il 1917-918.

La nomina del vice-direttore potrà essere fatta per la prima volta mediante scelta da parte del ministro delle finanze, su motivata proposta del Consiglio di vigilanza, fra il personale che già trovasi in servizio dell'azienda.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro delle finanze: MEDA.

Il numero **1101** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo di poteri straordinari per la guerra;

Visti il R. decreto-legge 13 maggio 1915, n. 620, ed i decreti Luogotenenziali 3 giugno 1915, n. 858, 11 luglio 1915, n. 1064, 12 settembre 1915, n. 1393, 9 luglio 1916, n. 875 e 26 ottobre 1916, n. 1498, riguardanti il trattamento economico da farsi agli impiegati sotto le armi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro e col ministro dei trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il trattamento economico previsto dal decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 875, per gli avventizi in servizio militare volontario, e dal decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1498, per gli avventizi trattenuti alle armi dopo aver compiuto il servizio obbligatorio di leva, si applica, con la decorrenza dei decreti stessi, soltanto agli avventizi che erano al servizio dello Stato alla data del 27 aprile 1915.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano agli avventizi delle ferrovie dello Stato solo in quanto appartengano alle categorie contemplate nel decreto Luogotenenziale 3 giugno 1915, n. 858.

Art. 2.

Le somme che risultassero indebitamente corrisposte, avuto riguardo al disposto dell'articolo precedente, non dovranno essere rifuse all'erario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — BIANCHI R.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1102 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell' autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari al Governo conferiti dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduti i decreti Luogotenenziali 18 ottobre 1915, n. 1498; 9 aprile 1916, n. 391; 22 giugno 1916, n. 754 e 7 gennaio 1917, n. 24;

Veduti i decreti Luogotenenziali 18 maggio 1916, n. 568, e 16 luglio 1916, n. 878;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà nel tesoro di emettere buoni ordinari del tesoro, di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 16 luglio 1916, n. 878, è prorogata per l'esercizio finanziario 1917-918.

È protratta pure all'esercizio finanziario 1917-918 la facoltà, di cui al decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 24, di emettere buoni ordinari del tesoro per pagamenti di forniture militari.

I buoni che verranno emessi ai sensi del comma precedente verranno compresi nel contingente generale dei buoni del tesoro ordinari, restando abrogati la contraria disposizione contenuta nella prima parte dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 18 ottobre 1915, n. 1498, nonchè l'art. 3 del decreto 22 giugno 1916, n. 754.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 568, è modificato come appresso:

« La Corte dei conti esercita il riscontro sopra i buoni già emessi in base a prospetti dimostrativi, che alla fine di ogni mese le saranno inviati dalla Direzione generale del tesoro per i buoni nominativi o dalle tesorerie emittenti per i buoni al portatore. Un esemplare di questi ultimi prospetti, insieme con le quietanze di versamento, sarà pure inviato alla Direzione generale del tesoro ».

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore a partire dal giorno 1° luglio 1917.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 14 giugno 1917, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Calanna (Reggio Calabria).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di altri tre mesi i poteri del R. commissario di Calanna, non essendo possibile, data l'assenza di un rilevante numero di elettori richiamati alle armi, convocare i comizi per la ricostituzione della ordinaria amministrazione.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il R. decreto in data 10 dicembre 1914, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Calanna, in provincia di Reggio Calabria, il R. decreto 4 marzo 1915 e i Nostri successivi decreti 13 giugno, 9 settembre, 5 dicembre 1915, 2 marzo, 15 giugno, 7 settembre, 7 dicembre 1916 e 11 marzo 1917, coi quali il termine

per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo venne prorogato rispettivamente di tre mesi;

Veduta la legge comunale e provinciale, il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1526, ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Calanna è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV

Adunanza del 12 febbraio 1917:

Genitori.

D'Isidoro Francesco di Michele, soldato, L. 630 — Macchiarulo Lucrezia di D'Isidoro Michele, id., L. 630 — Quarantino Canio di Pasquale, id., L. 630 — Valdevit Luigi di Ferruccio, id., L. 195,65 — Tibaldi Arnaldo di Arnaldo, id., L. 630 — Sampol Francesco di Remo, sottotenente, L. 441 — Alessandria Bartolomeo di Giacomo, soldato, L. 630 — Chiodi Speranza di Antonelli Giovanni, id., L. 630 — Cannizzaro Pasquale di Carmelo, id., L. 630 — Lamborghini Carlo di Codmo, id., L. 363,34 — Canafoglia Rosa di Pinghera Umberto, id., L. 438 — Palermo Carmine di Francesco, id., L. 630 — Villanova Anna di Villanova Innocente, id, L. 630 — Tonelli Giuseppe di Guido, sergente, L. 1120 — Granaiola Antonio di Leopoldo, soldato, L. 630 — Spreafico Angela di Gioia Luigi, caporale, L. 840 — Pasotti Angelo di Annibale, soldato, L. 22 — Meschino Maria di Lepizzera Antonio, id., L. 630 — Moretti Virginia di Alessandri Luigi, tenente, L. 599,67 — De Filippis Davide di Pasqualino, soldato, L. 630 — Rossetto Cesare di Riccardo, id., L. 630.

Torsello Raffaele di Luigi, soldato, L. 630 — Giambanco Vincenzo di Giuseppe, id., L. 630 — Rossi Michelina di Minicone Rocco, caporal maggiore, L. 840 — Martinelli Maria di Bernasconi Antonio, soldato, L. 630 — Danelon Maria di Zanier Cirillo, id., L. 630 — Mileto Paolo di Francesco, id., L. 630 — Rotundo Raffaele di Salvatore, id., L. 630 — Martellini Teresa di Picchioli Remigio, caporale, L. 840 — Franca Angelo di Antonio, soldato, L. 630 — Pezzimenti Francesco di Francesco, id., L. 630 — Ricci Paolo di Giovanni, id., L. 630 — Bavena Tomaso di Giov. Battista, id., L. 630 — Avella Francesco di Raffaele, id., L. 630 — Ciarpaglini Giuseppe di Bruno, id., L. 630 — Pazzaglia Domenico di Giovanni, id., L. 630 — Ferroni Raffaello di Renato, id., L. 630 — Re Federico di Giovanni, id., L. 630 — Guidi Isaia di Armando, sergente, L. 1120.

Missano Pietro di Antonio, soldato, L. 630 — Loreti Celestino di Giuseppe, id., L. 630 — Pratesi Fedele di Pasquale, id., L. 630 — Mirabile Filippo di Antonino, id., L. 630 — Orsini Agostino di Adelmo, id., L. 630 — Bianconi Serafino di Giulio, id., L. 630 — Volpe Domenicantonio di Giuseppe, id., L. 630.

Orfani.

Favero Erminia, Alfonso ed Oscar di Antonio, soldato, L. 630 — Campagna Angelo, Onorato e Biagio di Biagio, caporale, L. 840 — Messina Vincenzo di Giuseppe, soldato, L. 630 — D'Andrea Errico di Giuseppe, id., L. 630 — Nigro Carlo di Donato, id., L. 630 — Tindiglia Antonino di Antonio, id., L. 630 — Silei Emilio, Pierino e Giuseppe di Simeoni, id., L. 630.

MINISTERO dell'industria, del commercio e del lavoro

ISPETTORATO GENERALE DEL COMMERCIO

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 17 luglio 1917.

TITOLI	Corso medio
Titoli di Stato.	
CONSOLIDATI.	
Rendita 3,50 % netto	80 58 3
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	78 50
Rendita 3,00 % lordo	54 —
Rendita 5 %	90 08 3/4
REDIMIBILI.	
Buoni del tesoro quinquennali con scadenza:	
al 1° ottobre 1917	99 77
al 1° aprile 1918	99 37
al 1° ottobre 1918	98 78
al 1° aprile 1919	98 10
al 1° ottobre 1919	97 61
al 1° ottobre 1920	96 25
Buoni del tesoro triennali con scadenza:	
al 1° aprile 1919	99 65
al 1° ottobre 1919	99 49
Buoni del tesoro quinquennali con scadenza:	
al 1° aprile 1921	98 60
al 1° ottobre 1921	98 47
Prestito Nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915)	85 84
Prestito Nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	85 84
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	90 88
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª)	395 —
Obbligazioni 3 % netto redimibili	356 50
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	297 50
Obbligazioni 3 % (comuni) delle SS. FF. Romane	325 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	426 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	345 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	310 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	333 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D¹	334 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana	545 —
Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento della città di Napoli	425 —
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	79 50
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	412 —
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	444 04
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 5 %	464 72
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo di Torino 3 1/2 %	457 —
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 %	481 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	496 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	459 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	430 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	496 75
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	461 75
Cartelle del Credito Fondiario di Bologna 5 1/2 %	448 —

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1/2 0/0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0/0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s'intende « compresi gli interessi ».

(Elenco n. 48).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

3ª Pubblicazione per rettifiche d'intestazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Numero di posizione	Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
598309	3.50 %	620575	6 50	Ferrari *Luigi-Emilio* di Serafino, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Rivarolo Ligure (Genova)	Ferrari *Emilio-Luigi* di Serafino, minore, ecc., come contro
»	»	620576	21 —	Ferrari *Luigi-Emilio* di Serafino, ecc., come sopra *Annotazione.* L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta al sig. Ferrari Serafino fu Pietro	Ferrari *Emilio-Luigi* di Serafino, ecc., come contro *Annotazione.* Come contro
593510	»	713800	619 50	Millefiorini Maria, Elvira, Francesca e Ginetta o Angela di Giovanni, nubili, eredi indivisi di De Belardini Barbara fu Nicola ved. di Millefiorini Agostino, dom. in Roma; con usufrutto vitalizio a De Belardini Teresa Amelia fu *Luigi*, moglie di Millefiorini Giovanni, dom. in Roma	Intestata come contro; con usufrutto a De Belardini Teresa Amelia fu *Giovanni*, ecc., come contro
251133	»	53180	150 50	Vollaro Giuseppe di *Saverio*, dom. a Napoli	Vollaro Giuseppe di *Francesco*, dom. a Napoli
589187	Consolidato 5 % P. N.	7514	1835 —	Società di assicurazioni mutue contro i rischi dei trasporti marittimi, con sede in Marsiglia e per *l'Italia in Firenze*	Società di assicurazioni mutue « *Union Universelle* » contro i rischi dei trasporti marittimi con sede in Marsiglia *e con rappresentanza legale per l'Italia in Porto Maurizio, Filiale di Firenze.*
597180	Consolidato 5 %	5367 5368 5369 5370 5371 5372 5373 5374 5375 5376	50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 —	Gozzo Francesco fu *Michele*, dom. a Siracusa	Gozzo Francesco fu *Giuseppe*, dom. a Siracusa

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 23 giugno 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute.

(3ª pubblicazione).

La signora Aldisio Carolina fu Francesco, moglie di Rpà Edoardo, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 10422 statale rilasciata dalla Banca d'Italia, sede di Torino, in data 19 marzo 1917, in seguito alla presentazione di n. 6 cartelle della rendita complessiva di L. 315 cons. 3,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

(3ª pubblicazione).

Il signor De Michele Francesco fu Nicolò ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 2567, mod. 1-C. D., statagli rilasciata dalla Banca d'Italia, sede di Palermo, in data 19 aprile 1917, in seguito alla presentazione di n. 13 cartelle della rendita complessiva di L. 133 cons. 3,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

(3ª pubblicazione).

Il signor Camillo Spada fu Giacomo ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 1931 ordinale, n. 1936 di protocollo e n. 52712 di posizione, stata rilasciata dalla Intendenza di finanza di Milano, in data 30 marzo 1917, in seguito alla presentazione di certificato della rendita complessiva di L. 10 cons. 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1906.

(3ª pubblicazione).

Il signor Ettore Beduschi di Cipriano ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 65 ordinale, n. 299 di protocollo e n. 1018 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Mantova, in data 23 novembre 1916, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita di L. 30 cons. 4,50 0[0, con decorrenza dal 1° ottobre 1914.

Roma, 25 giugno 1917.

A termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati alla sig.ª Aldisio Carolina fu Francesco ed ai sigg. De Michele Francesco fu Nicolò, Spada Camillo e Beduschi Ettore di Cipriano, i nuovi titoli provenienti dalle eseguite operazioni, senza obbligo di restituzione delle predette ricevute, le quali rimarranno di nessun valore.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 18 luglio 1917, in L. 139,21.

MINISTERO
DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art 39 del Codice di commercio accertato il giorno 17 luglio 1917, da valere per il giorno 18 luglio 1917:

Franchi	125 66 1/2	Dollari	7 22 1/2
Lire sterline . .	34 36	Pesos carta . . .	3 14
Franchi svizzeri.	155 53 1/2	Lire oro	—

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Il Consiglio d'amministrazione del R. Collegio Ghislieri in Pavia

Veduto lo statuto organico del R. Collegio Ghislieri approvato con R. decreto 19 gennaio 1906, n. XLIV, parte supplementare, e modificato coi RR. decreti 14 maggio 1905, n. CXVII e 8 giugno 1905, n. CLV, p. s.; veduto il relativo regolamento approvato col R. decreto 17 maggio 1908, n. CCLXII, p. s., nonchè la propria deliberazione 30 maggio 1917, n. 519, reca a notizia quanto segue:

1. Per il prossimo anno accademico 1917-918 sono vacanti e da conferire dodici posti gratuiti a giovani ammissibili ad un corso universitario, il quale conduca ad una laurea oppure ad un diploma di ingegneria.

Uno dei suddetti posti è riservato « iure loci » a giovani nati e tuttora domiciliati nella città o diocesi di Pavia.

2. Gli esami di concorso per il conseguimento di tali posti si terranno in Pavia in epoca da destinarsi, dinanzi a Commissioni nominate dal rettore della R. Università, ed i concorrenti saranno a tempo debito avvisati dei giorni nei quali avranno luogo.

3. Per l'ammissione ai detti esami, gli aspiranti dovranno nei giorni feriali e nelle ore d'ufficio (dalle ore 10 alle 16) da oggi al 15 settembre p. v., e non più tardi, dirigere o presentare a questa Amministrazione la rispettiva domanda su carta bollata da L. 1, indicando l'attuale loro recapito e la Facoltà o scuola della R. Università di Pavia, a cui intendono inscriversi. Le domande pervenute a questa Amministrazione oltre le ore 16 del giorno 15 settembre p.v., o non corredate dai regolari documenti prescritti, non saranno tenute in considerazione alcuna.

Per qualsivoglia altro schiarimento, gli interessati potranno rivolgersi al segretario del suddetto Consiglio di amministrazione in Pavia.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *17 luglio 1917* — (Bollettino di guerra n. 784).

Sulla seconda cima del Colbricon (Alpi di Fiemme) distruggemmo, con una mina, importanti lavori di rafforzamento e di approccio, che l'avversario veniva preparando contro le nostre posizioni. Nel largo imbuto scavato dall'esplosione trovarono la morte una trentina di nemici. In Valtellina, alla testata del torrente Codoc, in Carnia, nell'alta valle del Degano, e al Pal Piccolo respingemmo pattuglie che tentavano di avvicinarsi alle nostre linee. Sulla rimanente fronte consueti tiri di disturbo delle artiglierie.

Cadorna.

Settori esteri.

I combattimenti sulla Lomnitza, in Galizia, si sono ieri accentuati per il sopraggiungere di grandi rinforzi austro-tedeschi. I russi, sopraffatti dal numero e pel timore di essere aggirati, hanno dovuto abbandonare Kalusz e la riva occidentale del fiume, in attesa di riprendere la marcia in direzione di Dolina e di Stry. Secondo informazioni ufficiali, la cifra complessiva dei prigionieri e del bottino catturati dai russi dal 1° al 13 luglio è di 834 ufficiali 35.809 soldati, 93 cannoni pesanti e leggeri, 29 ordigni da trincea 403 mitragliatrici, 44 lanciamine, 45 lanciabombe, 3 lanciafiamme 2 dirigibili ed una grande quantità di materiale da guerra e tecnico.

In Champagne continua con crescente successo l'offensiva francese nella regione dei monti Teton e Haut e sulla riva sinistra della Mosa. Nonostante l'accanita resistenza dei tedeschi, i francesi hanno avanzato ancora su taluni punti, facendo numerosi prigionieri. Anche in Fiandra e in Piccardia gli inglesi ascrivono qualche vantaggio nei dintorni di Nieuport e ad ovest di Monchy le Preux.

In Macedonia l'attività dei belligeranti si è limitata ieri a duelli di artiglieria e a qualche scontro sul Vardar e sulla Cervena Stena; in Rumenia, a ricognizioni di esploratori su tutto il fronte del Danubio inferiore, da Galatz al mare, e ad est di Tulcea; nel settore caucasico, ad attacchi, con vantaggio dei russi, in direzione del passo di Garrau, presso Pendjvin. Dalla Palestina è segnalata una ardita riuscita incursione inglese nelle trincee turche in località non determinata. Dalla Mesopotamia non si hanno notizie che di piccoli scontri di avanguardia sull'Eufrate e sul Tigri.

Telegrafano da Washington che la Camera dei rappresentanti ha approvato all'unanimità un progetto che prevede un credito di 610 milioni di dollari per la costruzione di 22.000 aeroplani.

Più particolareggiate notizie sulla guerra sono comunicate dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

PIETROGRADO, 17. — Un comunicato del grande stato maggiore in data del 16 corrente dice: Fronte occidentale - Sul corso inferiore della Lomnitza fuoco di fucileria e duelli di artiglieria. A nord-est di Kalusz i tedeschi condussero dal mattino di ieri attacchi accaniti tentando di ricacciare le nostre truppe al di là della Lomnitza. Debole di effettivi, ma forte di spirito, il reggimento di fanteria di Kibourn, sul settore del quale si precipitarono le masse principali dei tedeschi, ne respinse gli attacchi. Il comandante di questo reggimento, tenente colonnello Semonevski, fu ferito. Trascinato poi dal valoroso capitano Ossipoff, che sostituì il comandante, lo stesso reggimento prese l'offensiva e ricacciò il nemico, infliggendogli perdite e prendendo prigionieri e mitragliatrici.

Il combattimento sulla fronte Landestrou-Loziany-Krasno continuò tutta la giornata. Dopo un'ardente lotta gli austriaci furono sloggiati dal villaggio di Loziany e ricacciati verso il fiume Lomnitza. Pertanto, sotto la pressione di riserve sopraggiunte al nemico dalla parte di Roznatoff e date le perdite elevate subite dal corpo dei nostri ufficiali, le nostre truppe dovettero ripiegare un po' e consolidarsi all'estremità orientale di Loziany.

Fronte romeno. — Nella regione del fiume Oituz un gruppo di nostri esploratori composto di tre ufficiali, i sottotenenti Golikoff e Norsakoff e l'aspirante Oraz e del soldato Milchine, effettuò una ricognizione nelle posizioni nemiche durante la quale venti tedeschi l'attaccarono. Gli ufficiali riuscirono a sfuggir loro ed a tornare nelle proprie trincee trasportando il corpo del soldato ucciso. — Fronte del Caucaso. A sud-ovest di Guimichkhanes le nostre truppe hanno respinto tre attacchi turchi nella regione del passo di Garran in direzione di Pandjvin. Dopo combattimento arrestammo la offensiva turca.

PARIGI, 17. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice: Cannoneggiamento intermittente sul fronte dell'Aisne, piuttosto vivo nelle regioni di Cerny e dei Cavaliers de Courcy. In Champagne i tedeschi tentarono un nuovo importante sforzo sul Teton. Le ondate di assalto nemiche prese sotto i nostri fuochi dovettero ritornare in disordine alle trincee di partenza, lasciando numerosi cadaveri sul terreno. Abbiamo mantenuto integralmente i nostri guadagni del 14. Sulla riva sinistra della Mosa le nostre truppe hanno effettuato stamane un vivo attacco ad ovest della quota 304. Secondo le prime informazioni tutte le posizioni rimaste in mano dei tedeschi dopo le azioni del 28 e del 29 furono interamente riconquistate da noi. Facemmo prigionieri il cui numero non è stato ancora calcolato. Colpi di mano nemici su nostri piccoli punti in Argonne, verso Douaumont e in Woëvre presso Regneville non dettero alcun risultato.

PARIGI, 17. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice: Attività delle artiglierie nella regione Corny-Ailles e sull'altopiano di Californie. In Champagne il nemico, durante la giornata, rinnovò gli attacchi a nord del Monte Teton e preso piede in alcuni punti

negli elementi di trincea da noi toltigli il 14. La lotta di artiglieria prosegue violenta nel settore del Mont Haut, ove organizziamo il terreno conquistato.

Sulla riva sinistra della Mosa un'operazione che abbiamo eseguito stamane nella regione ad ovest della quota 304 si è svolta con pieno successo. Dopo una forte preparazione di artiglieria le nostre truppe si sono portate verso le 6,45 all'attacco delle linee nemiche con slancio irresistibile. Malgrado l'energica difesa dei tedeschi, abbiamo ripreso in qualche minuto le trincee che il nemico occupava dal 29 giugno; spingendo più oltre i nostri vantaggi, abbiamo preso con aspra lotta le posizioni tedesche situate ancora al di là. Su un fronte di duemila cinquecento metri da una parte e dall'altra della strada da Esnes a Lalancourt, la prima linea tedesca, organizzata difensivamente con cura tutta particolare, è caduta tutta intera nelle nostre mani. Poco dopo la seconda linea nemica, in seguito ad un combattimento accanito che ha fatto valere lo slancio ammirevole dei nostri soldati, è stata pure conquistata. L'avanzata in profondità raggiunge un chilometro circa.

La nostra linea portata così avanti va dall'angolo sud-orientale del bosco di Avocourt sino alle pendici occidentali della quota 304, passando per il Bois Camard. Parecchi contrattacchi sferrati dal nemico durante il pomeriggio sono stati annientati dai nostri fuochi. I tedeschi hanno subito perdite gravissime. La cifra dei prigionieri validi enumerati raggiunge i 425 tra cui otto ufficiali.

LONDRA, 17. — Un comunicato del maresciallo Haig in data del pomeriggio dice: Durante la notte abbiamo guadagnato qualche tratto di terreno a sud-ovest di Warneton. Un nostro reparto mentre effettuava una incursione nel settore di Nieuport incontrò un forte nucleo nemico innanzi alle sue trincee. Le nostre truppe respinsero il nemico nelle sue posizioni, dopo vivo combattimento e lo inseguirono bombardandolo nelle sue trincee.

LONDRA, 17. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice: Stamane di buon'ora ad est di Mouchy le Preux in combattimenti locali facemmo alcuni prigionieri e migliorammo un po' le nostre posizioni. Nonostante venti violenti e grosse nuvole, i nostri aviatori fecero ieri molto lavoro utile per la identificazione dell'artiglieria avversaria, lanciarono grande quantità di bombe su diversi punti di importanza militare nelle retrovie nemiche, e durante numerosi combattimenti aerei nella serata abbatterono sei aeroplani tedeschi di cui uno entro le nostre linee e ne costrinsero altri tre a prendere terra con avarie. Noi non perdemmo nessun aeroplano.

PARIGI, 17. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente in data 16 corrente dice: L'artiglieria nemica ha violentemente bombardato durante la notte le nostre trincee sul fronte del Vardar e a nord-ovest di Monastir. Un colpo di mano nemico tentato contro le nostre posizioni della Cervena Stena è stato respinto dopo un vivo combattimento a colpi di granate.

LONDRA, 17. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Egitto in data di ieri dice: In seguito ad una incursione effettuata nella notte dal 14 al 15 corrente nelle linee turche presso il mare abbiamo preso 19 prigionieri, una mitragliatrice e sedici fucili, dopo aver inflitto perdite di oltre un centinaio di uomini, di cui numerosi morti. Le perdite britanniche sono state di una dozzina di uomini.

CRONACA ITALIANA

S. E. Meda, come annunzia un telegramma da Parigi, è partito per il fronte belga, ove sarà ricevuto dal Sovrano e dai ministri del Belgio. I giornali riproducono gran parte del recentissimo discorso pronunziato dall'on. Meda alla cerimonia della Sorbona, e tutti con commenti di plauso. Nel *Figaro* Narfon analizza minutamente il discorso proclamandolo magnifico ed aggiungendo che esso nelle sue parti principali meriterebbe l'affissione in tutti i Comuni di Francia e d'Italia.

Commercio e lavorazione dello zolfo. — In esecuzione del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 709, per il quale sono sottoposti al controllo del Governo il commercio e la lavorazione dello zolfo, il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col ministro per le armi e munizioni, ha ordinato la denunzia degli zolfi esistenti alla data del 20 luglio p. v. ed ha prescritto che il primo di ogni mese, a cominciare dal 1° agosto p. v. tutti i detentori di zolfo debbano denunziare le nuove quantità di zolfo di cui verranno in possesso, in seguito a produzione ed acquisto o per qualsiasi altro titolo anche di semplice deposito. È fatto obbligo altresì a coloro che hanno venduto o venderanno partite di zolfo all'estero, di denunziare tali contratti di vendita. Le denunzie, così degli zolfi esistenti presso i detentori, come dei contratti di vendita per l'estero, debbono essere trasmesse ai Comitati regionali di mobilitazione industriale entro il 30 luglio 1917.

Croce Rossa italiana. Le offerte pervenute al Comitato centrale ascendono, secondo l'ultimo bollettino a L. 13.463.473,85.

La lista delle offerte del Comitato regionale di Roma segna la somma di L. 224.037,65.

Necrologio. — A Padova, dove insegnava in quella Università, è morto, iermattina, l'on. Giuseppe Veronese, senatore del Regno. Nato a Chioggia l'8 maggio 1854, si dedicò giovanissimo agli studi delle matematiche al Politecnico di Zurigo e all'Università di Roma conseguendovi splendidamente la laurea di dottore. Dedicatosi all'insegnamento superiore da parecchi anni copriva la cattedra di geometria analitica nell'Ateneo padovano. Nella XX Legislatura fu eletto deputato al Parlamento nazionale dal collegio di Chioggia, e nel marzo 1904 nominato senatore del Regno.

Mente elevata, cultore severo delle discipline matematiche, fu membro dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, della Regia Accademia dei Lincei e di altri istituti scientifici. Lascia pregiate opere di geometria e negli atti parlamentari una relazione sulla legge per la conservazione della laguna e sull'autonomia universitaria.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

PIETROGRADO, 14. — Un dispaccio da Riga annuncia che il Comitato militare ha deciso di rinviare al tribunale rivoluzionario gli agitatori che protestano contro l'offensiva russa, nonchè di processare penalmente l'organo dei massimalisti *Giustizia nelle trincee* che esorta i soldati a disobbedire ai loro capi.

Un dispaccio da Pensa dice che i soldati di alcuni reggimenti hanno liberato un colonnello, che fu arrestato dal Comitato militare locale, per aver firmato una mozione. approvata dal reggimento, favorevole all'invio al fronte dei membri del Comitato militare che non avevano combattuto.

PECHINO, 14. — Il primo ministro To-Can-Jui e gli altri membri del gabinetto, partigiani risoluti della guerra contro la Germania, sono giunti a Pechino.

La questione della sorte di Tchang-Hsun sarà la prima ad essere trattata dal nuovo Governo

BUENOS AIRES, 17. — La rottura delle relazioni diplomatiche fra l'argentina e la Germania è imminente. Si attende la risposta tedesca alla nota Argentina che esige soddisfazione pel siluramento del vapore *Toro* e la promessa di cessare gli attacchi contro le navi argentine. È opinione generale che la Germania non accorderà soddisfazione. Essendo risolta la crisi ministeriale a Berlino il ministro dell'Argentina a Berlino ha ricevuto ordine di esigere una risposta.

PARIGI, 17. — I giornali hanno da Copenaghen che a Trondhjem in Norvegia un vasto incendio distrusse grandi quantità di merci britanniche in transito per la Russia. Grandi quantità di grano, di foraggi e di petrolio sono perdute. I danni sono valutati a parecchi milioni di corone. Le cause del sinistro sono sconosciute.

LISBONA, 17. — Un importante movimento di sciopero si è manifestato recentemente a Lisbona. Il Governo ha preso energiche misure per impedire che l'ordine venga turbato. Attualmente la tranquillità è completa. Pattuglie percorrono le vie.

LONDRA, 17. — Il Re nella seduta di oggi del Consiglio privato ha adottato per sè e per la sua famiglia il nome di Windsor.

La decisione di cambiare il nome della famiglia Reale d'Inghilterra è stata presa all'unanimità dal Consiglio privato che è stato il più importante tenuto dall'incoronazione del Re in poi. Vi hanno assistito il duca di Connaught, l'arcivescovo di Canterbury, Balfour, Asquith, Andrew, Fischer per l'Australia, Barnes, Smuts e Schreiner, alto commissario dell'Africa meridionale.

PARIGI, 17. — Il *Temps* riceve da Atene: Il principe Andrea si è imbarcato oggi per l'Italia.

PECHINO, 18. — Tuang-Chi-Jui ha accettato l'ufficio di primo ministro e di ministro della guerra, Wang-Tah-Sich il portafoglio degli esteri e Lik-Yang-Siang quello della marina. Gli altri portafogli non sono stati ancora assegnati.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*